

23 GEN. 2006

J. E. G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 24 del 20 GEN. 2006

Oggetto: Giudice di Pace di Benevento – Giudizio Fibe Campania Spa c/ Provincia -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Venti del mese di Gennaio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 04/11/05; Tribunale di Benevento la Fibe Campania Spa conveniva in giudizio questa Amministrazione per l'opposizione a verbale della Polizia Provinciale;

Con determina n.22/1/2006; si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorsi al Tribunale di Benevento notificato il 04/11/05; e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 22/1/2006.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Il _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.22/1/2006 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso al Tribunale di Benevento notificato il 04/11/05; dalla Fibe Campania Spa c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Le

no

7r

N. 1760/C/05 R.G. A.C.



È copia conforme all'originale.

Benevento, 02 NOV 2005.....

Il Cancelliere

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - BENEVENTO

IL CANCELLIERE E 3
Rita Russo

Il giudice di pace dr. Francesco Cecere,

- letto il ricorso che precede (depositato il 20.10.2005) avverso il verbale n. 173/2005 del 03 - 20 agosto 2005 della Provincia di Benevento - Polizia Provinciale ; visti gli artt. 22 e 23 legge n. 689/1981 e l'art. 98 del D.L.vo n. 507/99;
- ritenuto che il ricorso appare *prima facie* ammissibile e proposto nei termini;


9901

FISSA per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del 9 FEBBRAIO 2006, ore 9,00.

ORDINA all'Amministrazione resistente, di depositare, almeno dieci giorni prima della suddetta udienza, tutta la documentazione relativa al verbale impugnato.

RICORRONO i presupposti previsti dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge n. 689/1981 per disporre, inaudita altera parte , la sospensione del provvedimento impugnato.

Benevento, 02.11.2005



Handwritten signature

Handwritten note: Lipale, Polizia Prov, Benevento

DEPOSITATO IN CANCELLER
BENEVENTO 02-11-05
IL CANCELLIERE

PROVINCIA DI BENEVENTO
4 NOV 2005

SI NOTIFICHÌ:

- 1) All'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO, in persona del Presidente pro-tempore, P.za Castello n.1 BENEVENTO
- 2) Avv.ti E. e F. Magrì, M. Ambroselli e avv.to MAURIZIO CURATOLO, domiciliati in Via M. Foschini n.3 BENEVENTO



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0024797

Data 07/11/2005

Oggetto UDIENZA

Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura

Prot. n. 6946

Del 8.11.05

GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO
RICORSO IN OPPOSIZIONE

* * *

Per: la FIBE Campania S.p.A., con sede in Acerra (Napoli), alla via Rossini - Parco dei Principi di Napoli, con C.F. e P.IVA 04098931217, in persona dell'Amministratore Delegato, legale rappresentante *pro tempore*, ing. Armando Cattaneo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ennio Magri, Fabrizio Magri e Massimo Ambroselli e Maurizio Curatolo presso il quale elettivamente domicilia in Benevento, alla via Michele Foschini ,3, giusta procura a margine del presente atto

* * *

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- 1) del verbale di accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale n. 173/2005 della Provincia Benevento - Servizio Controllo del Territorio - Polizia Provinciale, notificato all'opponente il 20/08/05 con il quale viene contestata la violazione "*del Codice della Strada e/o della legge 285/92 e successive modificazioni di cui agli art. 31 commi 1,2 e 3 e art. 33 commi 1,3,4 e 7 perché quale gestore del fondo a monte della s.p. 58 vitulanese 2° tronco in c/ da Montevione prospiciente alla cava silicea ove vi è realizzato un sito di stoccaggio: ometteva di mantenere le ripe del predetto fondo, in modo da impedire franamenti e scoscendimenti del terreno; non metteva in atto tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso di acqua sulla sede stradale*";
- 2) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale lesivo della posizione giuridica della ricorrente;

Sigg.ri avv.ti Ennio Magri, Fabrizio Magri e Massimo Ambroselli e Maurizio Curatolo, in qualità di Amm. Del. della FIBE Campania S.p.A., Vi nomino e costituisco procuratori e difensori della FIBE Campania S.p.A. affinché la difendiate e rappresentiate, anche disgiuntamente, nel giudizio di cui al presente atto, così come in ogni sua fase e grado, ivi comprese le fasi cautelari, esecutive, mobiliari ed immobiliari, e di appello, conferendoVi le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio, di farsi sostituire da altri avvocati, nonché chiamare in causa terzi, avendo fin da ora per rato e fermo il Vostro operato.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Curatolo in Benevento, alla via Michele Foschini ,3

Fibe Campania S.p.A.
Amm. Del.
Ing. A. Cattaneo

Al est
S. A.
2

FATTO

Al fine di inquadrare correttamente la presente controversia appare opportuno rilevare quanto segue.

Ai sensi dell'art. 5, co. 1 della legge 24.02.92, n. 225, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto dell'11.02.94, dichiarava lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania.

Con ordinanza n. 2774 del 31.03.98, il Ministero dell'Interno disponeva che "il Commissario Delegato - Presidente della Regione Campania stipulasse, a seguito di procedure di gara comunitaria, contratti di conferimento dei rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione Campania con operatori che si impegnassero a realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR), nonché a realizzare impianti dedicati per la produzione di energia (termovalorizzatori)".

All'esito dell'espletamento della gara, il Presidente della G.R.C. - Commissario Delegato di Governo, con **Ordinanze nn. 17/99** (aggiudicazione provvisoria) e **309/01** (aggiudicazione definitiva), disponeva l'aggiudicazione del servizio smaltimento rifiuti per la Provincia di Napoli in favore dell'ATI Fisia Italimpianti S.p.A. - mandataria.


In data 05.09.01, veniva sottoscritto tra il Comm. Straordinario di Governo e l'Ati Fisia Italimpianti S.p.A., il contratto rep. n. 52 per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata prodotti nelle **Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.**

Alla stregua dell'art. 3 del cit. contratto di servizio, all'ATI Fisia Italimpianti S.p.A. subentrava la **FIBE Campania S.p.A.**, quale

Affidataria del Servizio.

Nell'ambito del quadro normativo - procedimentale succintamente descritto, il Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania, con le Ordinanze nn. 256/04 277/04 e 308/04 che si allegano ha autorizzato la comparente a realizzare un sito per lo stoccaggio di CDR.

La Fibe Campania, nel pieno rispetto di tutte le previsioni e prescrizioni progettuali e con la continua supervisione dei tecnici dell'Ente deputato al controllo ambientale (A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale di Protezione Ambiente Campania), ha proceduto alla realizzazione del sito in oggetto.

 Ad ogni modo, ad ulteriore integrazione delle circostanze di fatto innanzi dedotte si rileva che le problematiche scaturenti dai fenomeni franosi che qui si lamentano, con la conseguente necessità di porre in essere i provvedimenti necessari per ovviare al pericolo incombente, venivano già richiesti dalla TIM srl, società proprietaria e conduttrice dal 1984 di un'azienda agricola estesa su oltre 20 H ed ubicata in agro del Comune di Fragneto Manforte (BN) alla località Monterone.

Quest'ultima, infatti, notificava in data 12/07/05 alla Fibe Campania, nonché alla medesima Provincia di Benevento, un ricorso per danno temuto affinché si adottassero i provvedimenti necessari per ovviare al pericolo incombente.

Allo stato, il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Benevento ed assegnato alla cognizione del Giudice Romano verrà chiamato alla prossima udienza del 24/10 p.v. per esame della consulenza tecnica d'ufficio.

* * *

Ebbene, avverso il suindicato verbale di contestazione ricorre in opposizione la Fibe Campania S.p.A. al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità ed il conseguenziale annullamento, previa sospensiva, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I - Assenza di responsabilità della FIBE Campania

Come risulta dal sopralluogo effettuato alla presenza di personale incaricato dalla scrivente società, e di cui si allega relazione tecnica, il sito de qua è stato opportunamente dotato di sistemi di raccolta, regimentazione e deflusso delle acque pluviali, come previsto dal progetto esecutivo, sottoposto all'esame del commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania che ha approvato l'elaborato con ordinanza n. 277 del 8/11/04.

Pertanto, non può revocarsi in dubbio che il sito di stoccaggio di Fragneto Manforte sia dotato di tutti gli accorgimenti necessari alla raccolta e smaltimento delle acque.

Il piazzale del sito in esame è stato realizzato senza modificare la corografia del territorio, dunque, conservandone la naturale acclività e quindi sfruttando alcuni terrazzamenti presenti a causa dell'attività estrattiva precedentemente svolta.

I danni alla strada appaiono, infatti, presenti soltanto in un primo punto, e attribuibili unicamente ad una non corretta manutenzione.

Dal sopralluogo effettuato non si è riscontrato alcun tipo di danni, se non la presenza di lesioni longitudinali rinvenibili peraltro, nella quasi totalità della viabilità extraurbana del Comune di Fragneto Manforte, e quindi non riconducibile alla realizzazione del sito di stoc-

caggio.

Sulla base di quanto sopra, non si evidenzia, al momento, alcun fenomeno riconducibile direttamente ed univocamente alla presenza del sito di stoccaggio provvisorio gestito dalla Fibe Campania S.p.A..

* * *

II - Sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.

Si chiede la sospensione del processo civile a norma dell'art. 295 c.p.c..

All'uopo, infatti, l'art. 295 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, prevede la sospensione del giudizio quando la decisione in merito allo stesso "dipenda" dalla definizione di altra causa, nel senso di stretta ed effettiva consequenzialità fra emanande statuizioni, per l'esistenza, come nel caso che ci occupa, di una coincidenza od analogia di riscontri fattuali e di quesiti in diritto da risolvere.

Il pendente giudizio innanzi al Tribunale di Benevento, infatti, investe una questione di carattere pregiudiziale (Cfr. Cass. 5082/1999), cioè un indispensabile antecedente logico - giuridico, la soluzione del quale pregiudica in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere: la sussistenza o meno di una responsabilità della FIBE in relazione ai movimenti franosi costituenti oggetto del contendere.

Dal che consegue, per il giudice adito, l'obbligo di sospendere il giudizio di opposizione al verbale di contestazione " *per violazione del codice della strada e/o della legge 285/92 e successive modificazioni di cui agli art. 31 commi 1,2 e 3 e art. 33 commi 1,3,4 e 7 perché quale gestore del fondo a monte della s.p. 58 Vitulanese 2°*

tronco in c/ da Monterone prospiciente alla cava silicea ove vi è realizzato un sito di stoccaggio: ometteva di mantenere le ripe del predetto fondo, in modo da impedire franamenti e scoscendimenti del terreno; non metteva in atto tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso di acqua sulla sede stradale", prima di adottare qualunque provvedimento, così come disposto dal codice di procedura civile.

* * *

Alla luce dei suesposti motivi di fatto e di diritto, si

CONCLUDE

- 1) per l'immediata sospensione dell'esecuzione e/o esecutività del verbale di contestazione n. 173/2005 per le motivazioni ampiamente dedotte innanzi;
- 2) per la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.;
- 3) nel merito, per l'accoglimento del presente ricorso in opposizione e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato, in uno a quelli eventualmente preordinati, connessi e/o consequenziali.

Il tutto on vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa coem per legge.

Napoli 17/10/05

Avv. Ennio Magri

Avv. Maurizio Curatolo

Si allegano:

TRIBUNALE DI BENEVENTO

UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUCIONI E PROTESTI

Io sottoscritto Assistente Ufficiale Giudiziario ho

notificato copia del presente atto al Sig. _____

mediante consegna nel retroscritto domicilio a mani

Avv. E. e F. Tageri - M. Ambroselli e Avv. M. Pucillo

TRIBUNALE DI BENEVENTO

UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUCIONI E PROTESTI

Io sottoscritto Assistente Ufficiale Giudiziario ho

notificato copia del presente atto al Sig. _____

mediante consegna nel retroscritto domicilio a mani

Alice Pucillo

A MANI DI _____
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature]

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Piazza TALCO
Ufficiale Giudiziario (83)

